

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Capo I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

- Art. 1 – Regole generali
- Art. 2 – Divieto di frazionamento e accorpamento artificioso dei lotti
- Art. 3 – Tutela delle imprese di minori dimensioni e principio di prossimità
- Art. 4 – Tutela dei prestatori di lavoro impiegati negli appalti
- Art. 5 – Obblighi di trasparenza
- Art. 6 – Principio di rotazione
- Art. 7 – Fasce di importo degli appalti sottosoglia ai fini della rotazione e aree merceologiche
- Art. 8 – Deroga e disapplicazione del principio di rotazione
- Art. 9 – Affidamento dell’appalto
- Art. 10 – Stipula del contratto e pubblicazione
- Art. 11 – Termine dilatorio
- Art. 12 – Esecuzione anticipata
- Art. 13 – Subappalto
- Art. 14 – Certificato di regolare esecuzione
- Art. 15 – Garanzie

Capo II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

- Art. 16 – Affidamenti diretti
- Art. 17 – Indagini di mercato
- Art. 18 – Requisiti da richiedere all’operatore
- Art. 19 – Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto
- Art. 20 – Anomalia dell’offerta
- Art. 21 – Controllo dei requisiti

Capo III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

- Art. 22 – Procedure negoziate
- Art. 23 – Iter procedimentale
- Art. 24 – Fasi della procedura
- Art. 25 – Decisione a contrarre
- Art. 26 – Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare
- Art. 27 – L’indagine di mercato
- Art. 28 – Individuazione degli operatori economici da invitare
- Art. 29 – Anomalia dell’offerta
- Art. 30 – Invito alla procedura
- Art. 31 – Contenuto della lettera d’invito
- Art. 32 – Criteri di aggiudicazione
- Art. 33 – Commissione giudicatrice
- Art. 34 – Verifica dei requisiti
- Art. 35 – Termine di conclusione della procedura negoziata

Capo I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1

Regole generali

Nel rispetto degli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sottosoglia, purché i lavori, forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.

Alle procedure negoziate sotto la soglia di rilievo comunitario e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del D. Lgs. n° 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), le disposizioni dello stesso.

Art. 2

Divieto di frazionamento e accorpamento artificioso dei lotti

Il valore stimato delle procedure sottosoglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati dall'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici.

Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

In base all'art. 58 del Codice è vietato altresì l'accorpamento artificioso dei lotti.

Spetta al Responsabile Unico di Progetto (RUP) accertare e attestare le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti.

Art. 3

Tutela delle imprese di minori dimensioni e principio di prossimità

Nel predisporre gli atti delle procedure sottosoglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Analogamente, per le prestazioni in questione si applicheranno criteri di selezione e di valutazione atti a valorizzare l'affidamento ad operatori economici operanti nell'ambito territoriale di riferimento.

Art. 4

Tutela dei prestatori di lavoro impiegati negli appalti

Nelle procedure negoziate, aventi ad oggetto appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, dovranno essere previste clausole sociali e criteri premiali relativi a:

- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto ed alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le

persone con disabilità o svantaggiate.

Il Comune di Mergozzo verificherà, per gli appalti in corso, ad alta intensità di manodopera, di cui al primo comma, che i contratti collettivi di lavoro applicati siano conformi a quanto indicato in sede di controllo dei costi della manodopera effettuata dal RUP in sede di gara e, a campione, per la medesima categoria di appalti, che le retribuzioni dei prestatori di lavoro non siano inferiori alla soglia minima di povertà relativa, individuata dall'Istat nell'anno di riferimento, aumentata del 35%.

Art. 5 Obblighi di trasparenza

Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del Codice, che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione.

Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo del committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" e/o nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

Art. 6 Principio di rotazione

Il Comune di Mergozzo si impegna a rispettare il principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei a partecipare e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente. È esclusa la rotazione per gli operatori economici semplicemente invitati a precedenti procedure negoziate.

La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sottosoglia svolte: quella in corso e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nell'articolo 8 e nell'articolo 19 del presente regolamento e salvo i casi di non applicazione previsti nel successivo comma 6 e nell'art. 8 del presente regolamento, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.

La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico/categoria di opere e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 7 del presente regolamento.

Per l'individuazione dello stesso settore merceologico si deve fare riferimento alle prime 5 cifre del codice CPV (*Common Procurement Vocabulary*), che, se identiche, individuano la medesima categoria entro la quale si applica la "rotazione". Nel caso di appalti identificati con più CPV, si fa riferimento alla categoria principale del primo e del secondo appalto. Per l'individuazione della "stessa categoria di opere" si deve fare riferimento al possesso, da parte dell'operatore economico, della medesima SOA nella categoria prevalente.

Nel caso di appalti ove sono previste lavorazioni di più categorie si fa riferimento alla categoria prevalente del primo e del secondo appalto. Per i Servizi di ingegneria e architettura occorre procedere di volta in volta alla specificazione delle prestazioni richieste per valutare se i Servizi sono analoghi o meno ai fini della "rotazione".

In ogni caso il principio di rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura. Ciò implica: per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse: che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati;

nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori: che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica per la fascia di importo oggetto di acquisizione.

Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Art. 7

Fasce di importo degli appalti sottosoglia ai fini della rotazione ed aree merceologiche

Gli appalti riguardanti le procedure sottosoglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

Settore I Forniture

Fascia	Importo
A1	fino a € 4.999,99
B1	da € 5.000,00, sino a € 15.000,00
C1	da € 15.001,00 sino a € 25.000,00
D1	da € 25.001,00 sino a € 65.000,00
E1	da € 65.001,00 sino a € 100.000,00
F1	da € 100.001,00 sino a € 139.999,99

Settore II Servizi

Fascia	Importo
A2	fino a € 4.999,99
B2	da € 5.000,00, sino a € 15.000,00
C2	da € 15.001,00 sino a € 25.000,00
D2	da € 25.001,00 sino a € 65.000,00
E2	da € 65.001,00 sino a € 100.000,00
F2	da € 100.001,00 sino a € 139.999,99

Settore III Lavori

Fascia	Importo
A3	fino a € 4.999,99
B3	da € 5.000,00, sino a € 25.000,00
C3	da € 25.001,00 sino a € 50.000,00
D3	da € 50.001,00 sino a € 100.000,00
F3	da € 100.001,00 sino a € 150.000,00
E3	Da € 150.001,00 a 500.000,00

Art. 8

Deroga e disapplicazione del principio di rotazione

Fermo restando che, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D. Lgs. n° 36/2023, per gli affidamenti

diretti di importo inferiore ad € 5.000,00 è consentito derogare alla rotazione, per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 è consentito disapplicare l'obbligo di rotazione purché concorrano le seguenti condizioni:

- particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
- effettiva assenza di alternative;
- è verificata l'accurata esecuzione del precedente appalto;
- è verificata la qualità della prestazione resa.

Tali condizioni devono essere opportunamente giustificate nel primo atto di avvio della procedura di affidamento.

Art. 9 Affidamento dell'appalto

L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, ad esclusione degli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00 per i quali trovano applicazione le modalità di controllo di cui al successivo art. 23 del presente Regolamento.

In caso di malfunzionamenti, anche parziali, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, si procede all'affidamento con autocertificazione, come stabilito dall'art. 99, c. 3-bis, del d. lgs. n. 36/2023.

Art. 10

Stipula del contratto e pubblicazione

La stipula del contratto relativo agli affidamenti diretti o procedure negoziate di importo inferiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n° 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

La stipula del contratto relativo agli affidamenti diretti o procedure negoziate d'importo pari ad € 40.000,00 sino alle soglie europee previste per Servizi, Forniture e Lavori avviene in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo n° 82 del 7 marzo 2005, mediante forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata a cura dell'ufficiale rogante del Comune di Mergozzo.

La stipula del contratto relativo alle aggiudicazioni d'importo superiore alle soglie europee avviene in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo n° 82 del 7 marzo 2005, mediante forma pubblica amministrativa, a cura dell'ufficiale rogante del Comune di Mergozzo.

I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, *una tantum*, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 l'imposta non è dovuta, mentre negli altri casi il valore dell'imposta è progressivo in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato citato.

Art. 11 Termine dilatorio

Negli affidamenti sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio (*stand-still period*). Pertanto, la stipula del contratto può avvenire anche immediatamente dopo l'aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice.

Art. 12 Esecuzione anticipata

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto di cui all'art. 50, comma 6, del Codice; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per

l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'Esecuzione.

L'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula del contratto, per motivate ragioni che devono emergere in modo esplicito e puntuale nella decisione a contrarre. L'esecuzione in via anticipata è sempre ammessa quando sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del Codice.

Art. 13 Subappalto

Il subappalto è regolato dall'articolo 119 del D. Lgs. n° 36/2023.

Al fine di assicurare la promozione e la tutela delle piccole e medie imprese e favorire una loro maggiore partecipazione nel settore degli appalti pubblici, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Art. 14

Certificato di regolare esecuzione

Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea il Comune di Mergozzo può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal Direttore dell'Esecuzione, se nominato.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 15 Garanzie

Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, il Comune di Mergozzo non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice, salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare deve essere pari all'1% (per cento) del valore complessivo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento al netto dell'IVA e degli oneri accessori.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.

Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% per cento dell'importo netto contrattuale, al quale non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice.

La garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato nonché per altre specifiche ragioni adeguatamente motivate in relazione alla specificità dell'affidamento.

La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del D. Lgs. n° 36/2023.

Capo II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 16 Affidamenti diretti

Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara; nell'affidamento diretto, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta

è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere e b), del Codice e dei requisiti generali e/o speciali previsti dal medesimo Codice.

È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore inferiore a € 140.000,00 per i servizi e le forniture ed € 150.000,00 per i lavori, al netto di IVA ed eventuali oneri accessori.

Gli affidamenti diretti vanno effettuati assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Amministrazione, volta per volta, per l'individuazione del soggetto affidatario, in relazione alla tipologia di fornitura/servizi/lavori da affidare può ricorrere anche all'Albo Fornitori.

Art. 17 Indagini di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui al D. Lgs. n° 36/2023, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni, e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 18

Requisiti da richiedere all'operatore

1. All'operatore economico vengono richiesti requisiti quali:

- l'idoneità professionale;
- le capacità economiche e finanziarie, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
- le capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 19

Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto

Il Comune di Mergozzo invita gli operatori selezionati a presentare preventivo mediante:

- piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) in uso per valori economici pari o superiori ad € 5.000,00;
- richiesta mediante PEC per appalti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore ad € 5.000,00, nei casi in cui non si ritenga di utilizzare comunque la piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD).

L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.

Nella decisione a contrarre devono sussistere i seguenti elementi:

- l'oggetto dell'affidamento, l'importo e il fornitore;
- il CPV e se del caso il CUP;
- il contratto collettivo applicabile;
- il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
- la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
- eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
- la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- il rispetto del principio di rotazione o le motivazioni di eventuali deroghe;
- l'eventuale esecuzione anticipata dell'affidamento;
- il nominativo del RUP e del DEC (se nominato) e l'assenza di conflitto d'interessi;
- gli elementi essenziali del contratto;
- la copertura finanziaria.

È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici.

L'affidamento diretto può essere disposto e la congruità del prezzo di affidamento può essere

dimostrata alternativamente:

- mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
- mediante comparazione dei listini di mercato;
- mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
- mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

La dichiarazione del RUP di congruità dell'offerta è parte integrante e sostanziale della decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto.

Art. 20 Anomalia dell'offerta

L'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta non trova applicazione negli affidamenti diretti.

Art. 21 Controllo dei requisiti

Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:

- per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Ciascun Servizio procederà a verificare le autodichiarazioni rese in sede di affidamento di lavori/servizi/forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, tramite un campione ritenuto congruo non inferiore al 5% del totale di tali affidamenti.
- i predetti controlli saranno effettuati mediante richiesta di accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico, ove acquisire ciascun certificato relativo al possesso dei requisiti.
- il citato campione verrà sorteggiato su base semestrale, con avvio dei controlli dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti entro il mese immediatamente successivo al semestre di riferimento.
- le operazioni di sorteggio saranno effettuate dal Responsabile del Servizio o suo delegato e, delle stesse, verrà redatto un apposito verbale conservato agli atti del Servizio.
- in caso di rilevazione di presunte irregolarità, sarà instaurato un contraddittorio con gli operatori economici. Il R.U.P. invierà tramite pec alla parte dichiarante una comunicazione scritta con assegnazione di un termine congruo per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.
- nel caso in cui venga accertata la presenza, nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto/dei contratti vigenti con tutte le conseguenze di legge che essa comporta, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva se prevista, alla comunicazione all'ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Comune di Mergozzo per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;
- in caso di completamento dell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante procederà alla prevista comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento dalla stessa indette per un periodo da uno a dodici mesi;
- per gli appalti di valore ricompresi fra € 40.000,00 sino a € 139.999,99 per i servizi e le forniture ed € 149.999,99 per i lavori, ciascun Servizio procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal D. Lgs. n° 36/2023 utilizzando il FVOE 2.0 (visura registro delle imprese, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, certificato di regolarità contributiva (DURC), Comunicazione di regolarità fiscale, vigenza camerale e certificato del Casellario giudiziale).

Capo III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 22 Procedure negoziate

Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.

Le procedure negoziate sottosoglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore da € 140.000,00 sino alla soglia europea, al netto dell'IVA.

Per i lavori le procedure negoziate vengono indette per importi di valore da € 150.000,00 sino alla soglia europea, al netto dell'IVA.

È data pubblicità sul sito web dell'avvio delle consultazioni.

Art. 23

Iter procedimentale

La decisione a contrarre costituisce, quando non viene precedentemente approvato avviso di indagine di mercato, il primo atto della procedura negoziata, nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.

Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.

Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata vengono assegnati, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Per gli appalti di lavori di valore da € 1.000.000,00 sino alla soglia europea il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 10.

Per i lavori di importo superiore ad € 1.000.000,00 è possibile procedere tramite procedura aperta, con inversione procedimentale, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D. Lgs. n° 36/2023.

Art. 24

Fasi della procedura

La procedura negoziata sottosoglia si sviluppa su tre fasi:

- lo svolgimento di indagini di mercato oppure la consultazione di elenchi di operatori economici per l'individuazione dei soggetti da invitare al confronto competitivo. L'Amministrazione, volta per volta, sceglie fra le due ipotesi la modalità che ritiene più idonea in relazione alla tipologia di fornitura/servizi/lavori da affidare;
- il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
- la stipula del contratto.

Art. 25

Decisione a contrarre

La decisione a contrarre deve specificare:

- CPV, CIG, CUP (se previsto), CUI (se previsto);
- l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- l'interesse che si intende soddisfare;

- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
- gli elementi essenziali del contratto;
- le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
- le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (*avviso di manifestazione di interesse, invito rivolto agli operatori iscritti sul Mepa o altra piattaforma in uso alla specifica categoria merceologica, elenchi di operatori economici presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento*);
- l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi al confronto;
- qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. Nel dettaglio la motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
- il criterio per la scelta della migliore offerta;
- i nominativi del RUP e del DEC (se diverso) nonché l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse in capo agli stessi con specifico riferimento alla procedura;
- l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.

Art. 26

Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

L'indagine di mercato o la consultazione di elenchi di operatori economici deve tenere conto del principio di rotazione, delle categorie merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall'art. 7 del presente regolamento.

L'indagine di mercato è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico o, in alternativa, delle piattaforme telematiche in uso alla Stazione Appaltante; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato ad operare sulle suddette Piattaforme.

Art. 27

L'indagine di mercato

L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.

Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico, nonché di altri fornitori esistenti.

I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante, con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

L'avviso relativo all'indagine di mercato va pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti". Inoltre, l'avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.

L'avviso deve indicare:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;
- i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 30 del presente regolamento;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l'utilizzo dei criteri di cui al punto precedente, come meglio delineato nel successivo articolo 30 del presente regolamento;
- i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
- le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

Art. 28

Individuazione degli operatori economici da invitare

L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura d'appalto può essere effettuata, oltre che tramite indagine di mercato, anche tramite elenchi di operatori economici presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del codice secondo le modalità di seguito individuate.

In caso di avviso di indagine di mercato:

- Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
- Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma comporti per il Comune di Mergozzo oneri incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tale circostanza deve essere anch'essa esplicitata nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato e nei relativi atti di affidamento.

In caso di utilizzo delle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD) certificate, come il MEPA o Appalti & Contratti E-Procurement Evo:

- Qualora si scelga di effettuare la procedura negoziata sul MEPA o Appalti & Contratti E-Procurement Evo e si preveda di invitare alla procedura negoziata un numero massimo di operatori economici tra quelli iscritti alla pertinente categoria merceologica, la scelta deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. In tal caso, il Comune di Mergozzo dovrà indicare nella determina a

contrarre i criteri utilizzati per la scelta degli operatori.

L'applicazione del principio di rotazione non si rende necessaria nel caso in cui non venga prevista alcuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell'indagine di mercato o tramite l'utilizzo di elenchi presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

Art. 29

Anomalia dell'offerta

Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate con il criterio del prezzo più basso che non presentano un interesse transfrontaliero certo è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato

II.2 al Codice dei Contratti, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2 al Codice dei Contratti.

L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

Art. 30

Invito alla procedura

Individuati gli operatori economici con una delle modalità indicate al precedente art. 28, il Comune di Mergozzo procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti del Mercato elettronico o mediante la piattaforma di e-procurement in uso al Comune di Mergozzo.

2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 31

Contenuto della lettera d'invito

L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.

In linea di massima l'invito deve contenere:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali ed il suo importo complessivo stimato;
- i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico- finanziari/tecnico- organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o nel caso di operatore economico selezionato dall'Albo fornitori: la conferma dei requisiti generali, di idoneità professionale e del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'albo fornitori. Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
- il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- la misura delle penali;
- l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- l'eventuale richiesta di garanzie;
- il nominativo del RUP;

- il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- la data, l'orario ed il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa;

Art. 32

Criteri di aggiudicazione

Le procedure negoziate sottosoglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2, del Codice.

Art. 33

Commissione giudicatrice

Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le offerte sono valutate da una Commissione.

La Commissione può essere presieduta e composta da dipendenti del Comune di appartenenti all'area dei Funzionari ed E.Q. Alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

Le sedute della commissione devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.

Art. 34

Verifica dei requisiti

La verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

Art. 35

Termine di conclusione della procedura negoziata

La procedura negoziata sottosoglia deve concludersi entro:

- 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.

I termini decorrono dall'invio degli inviti a formulare offerta, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi.

In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Art. 36

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione.